

Deliberazione della Giunta Regionale 26 maggio 2014, n. 10-7698

Art. 3 bis, comma 5 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. - Riconoscimento della quota integrativa del trattamento economico dei Direttori generali e dei Commissari delle Aziende sanitarie regionali per l'anno 2011.

A relazione dell'Assessore Cavallera:

L'articolo 3 bis, comma 5, del D. lgs. n. 30 dicembre 1992, n. 502 e s. m. i., prevede che la Regione definisca ed assegni - aggiornandoli periodicamente - gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi utili alla valutazione dell'attività dei Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali.

In conformità alle previsioni di cui al D.P.C.M. n. 502/1995 e s. m. i. (Regolamento recante norme sul contratto del Direttore generale, del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, così come modificato dal D.P.C.M. n. 319/2001), il giudizio sulla realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati annualmente dalla Regione, unitamente alla più generale valutazione dei risultati di gestione complessivamente ottenuti, è funzionale all'attribuzione della quota retributiva integrativa, determinata nella misura massima pari al 20% del trattamento economico di base.

Coerentemente con l'affermarsi del processo di riforma del servizio sanitario, a sostegno della "nuova cultura" dei rapporti tra management sanitario e sistema di governo regionale, la normativa di riferimento ha previsto la necessità di un giudizio complessivo sull'operato del Direttore generale, sia con riferimento al raggiungimento degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, annualmente assegnati, sia con riferimento ai risultati economico-gestionali complessivamente ottenuti.

In conformità alle previsioni di cui al citato D.P.C.M. n. 502/1995 e s.m.i., con riferimento all'anno 2011 la D.G.R. n. 15-2557 del 05 settembre 2011, all'Allegato A, ha assegnato ai Direttori generali ed ai Commissari delle Aziende sanitarie regionali gli obiettivi gestionali e di qualificazione dell'assistenza e di miglioramento dei servizi utili ai fini del riconoscimento della quota integrativa in oggetto, definendo altresì, all'Allegato B, le condizioni ed i criteri generali di valutazione dell'attività dei medesimi.

Il provvedimento in esame ha, altresì, previsto che la considerazione complessiva dell'andamento gestionale abbia carattere pregiudiziale alle successive valutazioni sugli obiettivi di cui sopra e debba essere raccordata con le previsioni degli adempimenti che il Piano di riqualificazione del SSR e di riequilibrio economico (Piano di rientro) approvato con D.G.R. n. 1-415 del 02 agosto 2010 e s.m.i. pone in capo alle Aziende.

In ordine a quanto sopra, con nota prot. n. 10942/DB2015-004 del 19 maggio 2014, il competente Settore Risorse finanziarie ha provveduto a formalizzare le proprie valutazioni proponendo le rispettive percentuali di raggiungimento.

Della formulazione delle necessarie valutazioni tecniche in ordine al raggiungimento degli obiettivi di qualificazione dell'assistenza e di miglioramento dei servizi si sono invece fatte carico, per i rispettivi ambiti di competenza, le rimanenti strutture della Direzione Sanità, le quali hanno provveduto a trasmettere gli esiti delle proprie valutazioni al Settore Pianificazione e Assetto istituzionale del SSR, che ne ha assicurato il necessario raccordo.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 6, del D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., sono stati acquisiti i pareri formulati dalle Conferenze dei Sindaci/Presidenti di Circoscrizione, sia per le Aziende sanitarie locali che per le Aziende ospedaliere ed ospedaliero-universitarie, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 06 agosto 2007, n. 18.

(omissis)

La relativa documentazione è conservata agli atti del Settore Pianificazione e Assetto istituzionale del SSR.

Ancora, va precisato come - quanto alle Aziende rette dal medesimo Commissario - l'unica quota integrativa sia commisurata al valore medio di raggiungimento degli obiettivi accertato presso ciascuna di esse.

Inoltre, con specifico riferimento all'AOU San Luigi di Orbassano, atteso il subentro, nel corso dell'annualità in considerazione, nelle funzioni commissariali vacanti da parte del Direttore amministrativo, è d'uopo precisare come la quota integrativa de qua non possa essere riconosciuta al medesimo, per il periodo di assunzione dell'incarico, in quanto il predetto subentro non ha comportato alcuna maggiorazione retributiva, in quanto riconducibile all'art. 12 comma 5 della L.R. 24 gennaio 1995, n. 10 e s.m.i.

Per le finalità di cui al D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, occorre ancora sottolineare come, non essendo in presenza di valutazioni comparative di tipo competitivo o selettivo, sia necessario limitare ai soli dati relativi agli istanti l'eventuale accesso agli atti del procedimento, esercitabile dagli interessati ai sensi degli artt. 22 della legge n. 241/1990 e s.m.i e 28 della legge regionale n. 7/2005.

Dato atto che il presente provvedimento riveste carattere ordinario essendo finalizzato a concludere il procedimento de qua al fine di ridurre al minimo il ritardo rispetto ai termini di conclusione del Procedimento.

Quanto sopra illustrato e motivato, il relatore:

preso atto delle valutazioni formulate, per i rispettivi ambiti di competenza, dalle strutture della Direzione Sanità, e dei pareri pervenuti dalle Conferenze dei Sindaci/Presidenti di circoscrizione di riferimento territoriale, conservati agli atti della Direzione Sanità - Settore Pianificazione e Assetto istituzionale del SSR;

considerato che, sulla base delle valutazioni espresse a mezzo della citata nota prot. n. 10942/DB2015-004 del 19 maggio 2014, i risultati complessivi delle gestioni aziendali evidenziano un diverso grado di perseguimento dell'obiettivo gestionale economico finanziario (avente, come si è detto, carattere propedeutico e condizionante) e che pertanto per ciascuna Azienda, nell'ambito della misura massima prevista dal D.P.C.M. n. 502/1995 e s.m.i. (venti per cento), l'ammontare della quota integrativa del trattamento economico di base deve essere stabilito come indicato nell'Allegato A) al presente provvedimento;

propone alla Giunta regionale:

- di approvare, alla luce della valutazione dei risultati di gestione complessivamente ottenuti dalle Aziende sanitarie regionali per l'anno 2011, le percentuali di integrazione del trattamento

economico di base dei Direttori generali, quali riportate nell'Allegato A) titolato "Articolo 1 comma 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 e s. m. i. – Quota integrativa al trattamento economico per i Direttori generali e per i Commissari delle ASR – anno 2011", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Nell'ambito delle predette percentuali, la quota integrativa riconosciuta è determinata dalle valutazioni tecniche operate sugli obiettivi assegnati con la D.G.R. n. 15-2557 del 05 settembre 2011 quali sinteticamente riportate, anch'esse, nell'Allegato A);

- di disporre che - quanto alle Aziende rette dal medesimo Commissario - l'unica quota integrativa sia commisurata al valore medio di raggiungimento degli obiettivi accertato presso ciascuna di esse;
- di disporre che, con specifico riferimento all'AOU San Luigi di Orbassano, atteso il subentro, nel corso dell'annualità in considerazione, nelle funzioni commissariali vacanti da parte del Direttore amministrativo, la quota integrativa de quo non possa essere riconosciuta al medesimo, per il periodo di assunzione dell'incarico, in quanto il predetto subentro non ha comportato alcuna maggiorazione retributiva;
- di disporre che, nella misura prevista per ciascuna Azienda, le direzioni aziendali provvedano all'esecuzione del presente provvedimento, corrispondendo la quota integrativa ai Direttori generali ed ai Commissari che abbiano ricoperto l'incarico nell'anno 2011 in misura proporzionale alla durata del medesimo;
- di stabilire infine, per le finalità di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che l'eventuale accesso agli atti del procedimento, esercitabile dagli interessati ai sensi degli artt. 22 della legge n. 241/1990 e s.m.i. e 28 della legge regionale n. 7/2005, sia limitato ai soli dati relativi agli istanti;

la Giunta regionale, condividendo le argomentazioni del relatore, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

visti:

- l'art. 3 bis del D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e s. m. i., recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- l'art. 1 comma 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 così come modificato dal D.P.C.M. n. 319/2001, recante: "Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere";
- il D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- la L. 07 agosto 1990 n. 241 e s. m. i. recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la L.R. 4 luglio 2005 n. 7 recante: "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti";
- la L.R. 06 agosto 2007 n. 18 e s.m.i. recante: "Norme per la programmazione socio – sanitaria ed il riassetto del servizio sanitario regionale";
- la D.G.R. n. 1-415 del 02 agosto 2010 e s.m.i. recante: "Approvazione dell'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione Piemonte per

l'approvazione del Piano di rientro di riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311”;

- la nota prot. n. 10942/DB2015-004 del 19 maggio 2014 del Settore Risorse finanziarie della Direzione Sanità.

delibera

- di approvare, alla luce della valutazione dei risultati di gestione complessivamente ottenuti dalle Aziende sanitarie regionali per l'anno 2011, le percentuali di integrazione del trattamento economico di base dei Direttori generali, quali riportate nell'Allegato A) titolato “Articolo 1 comma 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 e s. m. i. – Quota integrativa al trattamento economico per i Direttori generali e per i Commissari delle ASR – anno 2011”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Nell'ambito delle predette percentuali, la quota integrativa riconosciuta è determinata dalle valutazioni tecniche operate sugli obiettivi assegnati con la D.G.R. n. 15-2557 del 05 settembre 2011 quali sinteticamente riportate, anch'esse, nell'Allegato A);

- di disporre che - quanto alle Aziende rette dal medesimo Commissario - l'unica quota integrativa sia commisurata al valore medio di raggiungimento degli obiettivi accertato presso ciascuna di esse;

- di disporre che, con specifico riferimento all'AOU San Luigi di Orbassano, atteso il subentro, nel corso dell'annualità in considerazione, nelle funzioni commissariali vacanti da parte del Direttore amministrativo, la quota integrativa de qua non possa essere riconosciuta al medesimo, per il periodo di assunzione dell'incarico, in quanto il predetto subentro non ha comportato alcuna maggiorazione retributiva, in quanto riconducibile all'art. 12 comma 5 della L.R. 26 Gennaio 1995 n. 10 e s.m.i.;

- di disporre che, nella misura prevista per ciascuna Azienda, le direzioni aziendali provvedano all'esecuzione del presente provvedimento, corrispondendo la quota integrativa ai Direttori generali ed ai Commissari che abbiano ricoperto l'incarico nell'anno 2011 in misura proporzionale alla durata del medesimo;

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ovvero ancora l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)